

STATUTO DI SOCIETÀ CONSORTILE a responsabilità limitata

1 - Denominazione

La società è denominata:

"MADE S.C.A R.L."

2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Milano (MI).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

3 - Oggetto e scopo della società

La società consortile, senza scopo di lucro, è costituita, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del 12 settembre 2017 n. 214, da più soggetti pubblici e privati, con lo scopo di realizzare con logiche di natura privatistica un acceleratore di competenze tecniche prefiggendosi l'obiettivo di presentare e descrivere il meglio delle tecnologie presenti sul mercato Italiano ed Internazionale, al fine di suggerire ad imprese, in particolare PMI, soluzioni innovative di modernizzazione dei processi industriali.

3.1 La società consortile ha quindi per oggetto le seguenti attività e servizi:

- sviluppare servizi di orientamento e formazione alle imprese;
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI e di tutti i propri soci, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0;
- proporsi come polo di riferimento ad alta specializzazione e, di conseguenza, erogare i seguenti servizi:
 - a) informazione e orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a illustrare le tecnologie esistenti necessarie per la trasformazione e il miglioramento dell'assetto digitale e tecnologico aziendale e diffonderne le potenzialità;
 - b) dimostrazioni semplici, immediate e auto-esplicative delle grandi potenzialità della industria 4.0, con percorsi dedicati e costruiti sulla linea produttiva con applicazioni reali utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione, da parte delle imprese fruitrici, dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;
 - c) formazione alle imprese sulle funzionalità che le nuove soluzioni digitali sono in grado di offrire per conseguire una maggiore flessibilità produttiva, una maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, una maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, una riduzione di errori e fermi macchina, migliore

qualità, minori costi e scarti, una maggiore funzionalità di prodotti e servizi;

d) consulenza e progettazione di soluzioni *tailor made* per singole aziende o gruppi/categorie di imprese che intendono accedere alle più recenti tecnologie ed innovazioni, individuando gli attori tecnologici le cui soluzioni risultano essere più allineate alle esigenze specifiche del caso, avvicinandole, qualora necessario, a predisporre progetti di innalzamento del TRL, in seguito ad uno studio concreto della loro effettiva fattibilità sia concettuale che tecnica;

e) implementazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.

3.2 Le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito Industria 4.0 potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito Industria 4.0 e relativi benefici, supportato da casi reali;
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;
- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito Industria 4.0;
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito Industria 4.0.

3.3 Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del terzo settore.

3.4 Per raggiungere gli scopi sociali, la Società opererà in collaborazione con il mondo universitario e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale.

3.5 La Società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, ivi inclusa l'assunzione, sia direttamente sia indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto affine o connesso al proprio, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione

di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, nonché delle altre attività riservate di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6 - Requisiti per assunzione della qualità di socio

6.1 Possono assumere la qualità di soci della Società solo il Politecnico di Milano, le persone giuridiche che esercitino attività di impresa, gli enti pubblici o privati, gli organismi di ricerca, le associazioni e le fondazioni che accettino gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto.

6.2 L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.2.

7 - Capitale e quote

7.1 Il capitale sociale è di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Salvo specifico accordo tra i soci, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore della partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci anche, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro. A partire dal termine del terzo anno successivo alla costituzione della Società, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c..

8 - Conferimenti dei soci

8.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle normative vigenti. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

8.2 I soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi e/o fornire macchinari, tecnologia, licenze di qualsiasi tipo, nell'ambito delle attività consortili, al fine di dare esecuzione al presente Statuto e contribuire al raggiungimento delle finalità sociali.

9 - Trasferimento delle quote

9.1 Per il primo triennio a far data dalla costituzione della Società,

i Soci - fatta eccezione per il Politecnico di Milano - potranno detenere una quota di partecipazione nella misura uguale o inferiore al 3%. A partire dal termine del terzo anno successivo alla costituzione della Società, la quota di partecipazione di ciascun socio sarà trasferibile, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nei punti successivi.

9.2 Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte le proprie quote dovrà richiedere il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione nonché offrire in prelazione agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione al Consiglio di Amministrazione che entro 30 (trenta) giorni notificherà l'offerta agli altri soci. I soci pubblici esperiranno preventivamente le procedure previste dalla legge. L'offerta deve prevedere:

- le generalità del cessionario;
- i termini e le modalità di perfezionamento della cessione;
- il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine di validità;
- il termine massimo per la stipulazione dell'atto notarile di cessione;
- le eventuali condizioni di cessione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria quota di partecipazione. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai soci, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi previa espressione di gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, inviata dal socio a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell'intenzione di cedere le quote a terzi. Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. Le quote potranno essere trasferite unicamente ai soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della Società ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. Il gradimento potrà essere negato motivatamente dal Consiglio di Amministrazione quando l'acquirente, pur possedendo i requisiti di cui al precedente art. 6, non offra adeguate garanzie di capacità economica valutata in funzione degli impegni finanziari di ingresso nella Società ovvero le condizioni oggettive o le attività svolte possano rendere il suo ingresso nella Società pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società o dei soci. Detta comunicazione di mancato gradimento potrà essere accompagnata dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare a parità di prezzo e condizioni le quote che si intendono alienare. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio, che intende alienare le azioni, il diritto di recesso.

9.3 Non sono soggetti all'offerta in prelazione i trasferimenti delle quote tra soci o i trasferimenti diretti o indiretti (e.g. conseguenti a più ampie operazioni societarie quali fusioni o cessioni di rami

aziendali) in favore di società controllate, collegate o soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., previo controllo da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 dello Statuto.

9.4 La violazione delle regole previste nel presente articolo implica l'inefficacia della cessione nei confronti della Società, con l'effetto che l'acquirente non potrà esercitare i diritti conseguenti.

10 - Recesso ed esclusione

10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2473 c.c..

10.2 A far data dal termine del terzo anno dall'avvio dell'operatività effettiva della Società, ciascun socio ha il diritto di recesso libero da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.

10.3 In considerazione dello scopo consortile, al socio recedente spetta, in deroga al disposto dell'art. 2473, terzo comma, c.c., la liquidazione del valore nominale della sua quota di partecipazione.

10.4 L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei due terzi del capitale sociale non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

10.5 L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal presente Statuto nonché per motivi attinenti alla affidabilità economico-finanziaria del socio e la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione anche temporanea. La dichiarazione di insolvenza comporta l'automatica esclusione del socio.

10.6 Il recesso può avvenire anche per giusta causa quando il socio non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per cause oggettive a lui non imputabili.

10.7 L'esclusione ha effetto sui rapporti sociali decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. La comunicazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo posta elettronica certificata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

10.8 Il recesso e/o l'esclusione non libera il socio dagli obblighi assunti verso la Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 c.c..

11 - Decisioni dei soci e competenze dell'Assemblea dei Soci

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

11.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12 - Diritto di voto

Fermo quanto previsto dall'art. 7.1 del presente Statuto, il voto dei soci vale in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale. Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto e il voto segreto non è ammesso.

13 - Assemblea dei Soci

13.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

13.2 Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio, da effettuarsi entro i limiti di legge;
- b) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- c) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo nonché la determinazione dell'eventuale compenso complessivo;
- d) la modificazione dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino la modifica dell'oggetto sociale;
- f) la modificazione del capitale sociale;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e la liquidazione della stessa;
- h) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

13.3 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

13.2 L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE). L'avviso di convocazione può prevedere la data di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti legalmente costituita.

13.3 L'Assemblea dei Soci viene convocata, a scelta e cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento purché la comunicazione sia inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

13.4 In caso di urgenza l'Assemblea dei Soci può essere convocata, con le modalità prevista al punto precedente, purché la comunicazione sia ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

13.5 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento per gli aventi diritto d'intervento, e in particolare dunque alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c., c.d. "totalitaria") si deve trovare il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla persona o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio);

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci

14.1 L'Assemblea dei Soci in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

14.2 L'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sugli argomenti di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

14.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

14.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

15 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee dei Soci e deleghe

15.1 I soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea dei Soci, possono utilizzare tutti i metodi previsti dalla legge.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un soggetto non socio. La delega deve essere conservata agli atti della Società. La delega non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

16 - Presidente e segretario dell'Assemblea dei Soci.

16.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2 L'Assemblea dei Soci nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17 - Verbale dell'Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

18 - Annullamento delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci

L'azione di annullamento delle delibere e delle decisioni dei soci può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione, dall'Organo di Controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti. L'azione di annullamento deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine

di 90 (novanta) giorni da quando si è tenuta l'Assemblea dei Soci o dal momento in cui si è concluso l'iter di approvazione della decisione dei soci impugnanda.

19 - Consiglio di Amministrazione

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 11 membri compreso il Presidente.

19.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nominandoli per cooptazione o con deliberazione approvata dall'organo di controllo nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo o i membri del Consiglio di Amministrazione in carica devono entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

19.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

19.6 Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società;
- d) la nomina di uno o più direttori generali, determinandone i relativi poteri e gli eventuali compensi;
- e) l'approvazione delle linee di ricerca industriale e di applicazione tecnologica di volta in volta proposte dal Comitato tecnico-scientifico;
- f) l'approvazione del budget e dei piani pluriennali;
- g) l'approvazione del programma annuale delle attività;
- h) l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci;

- i) l'assunzione e licenziamento di personale dirigente, determinazione dei piani retributivi e assunzione di provvedimenti disciplinari;
- j) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- k) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- l) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

19.7 Ogni delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione delle proposte di modifica delle linee di ricerca industriale e di applicazione tecnologica di cui al punto e) dell'articolo 19.6, dovrà avere il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di voto sfavorevole, il Presidente dovrà darne motivata giustificazione.

19.8 Gli amministratori non possono godere di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca della Società, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i componenti di espressione del Politecnico di Milano e un Vice-Presidente.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

21 - Organi delegati

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo il cui numero dei membri sarà determinato dal Consiglio stesso. Di tale comitato fanno parte di diritto oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente e i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato deve riferire periodicamente al Consiglio circa l'attività svolta.

22 - Delibere del consiglio di amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica.

22.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma posta elettronica certificata o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ovvero in tutte le decisioni riguardanti operazioni di fusione o scissione o altre operazioni sul capitale sociale demandate alla loro competenza.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. Sono salve diverse maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

22.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea, nonché adottare decisioni mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

22.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

22.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.8 Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge.

22.9 Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale qualora lo richiedano un terzo degli amministratori e in ogni decisione che riguardi operazioni di fusione, scissione o altre operazioni sul capitale sociale, ovvero che riguardi la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

23 - Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23.2 La rappresentanza della Società spetta altresì agli eventuali consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e questi ultimi avranno la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

24 - Compensi degli amministratori

24.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare un compenso per i suoi membri (anche, qualora nominati, se investiti di particolari deleghe) nell'ambito dell'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente art. 13.2, lett. c). Tale compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile.

24.2 L'Assemblea dei Soci determina l'eventuale importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

24.3 L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti determinati dall'Assemblea dei Soci.

25 - Azione di responsabilità

La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione assembleare, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

26 - Controllo legale e revisione legale dei conti della Società

26.1 Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la Società nomina un organo di controllo. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, nel secondo caso composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale all'interno delle società o società controllate e collegate dei soci e/o dei Sostenitori esterni così come definiti all'art. 27 che segue.

26.2 L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'organo di controllo è rieleggibile.

26.3 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze e la composizione dell'organo di controllo sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni. L'Assemblea dei Soci determina il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata del

suo ufficio.

26.4 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza.

26.5 Verificandosi le condizioni previste dalla legge, la Società potrà altresì nominare un organo di revisione. L'attività di revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

27 - Partner Sostenitori

27.1 I Partner Sostenitori sono tutte le società, gli enti pubblici e privati e le associazioni che credono nella Società e nei progetti portati avanti dalla stessa e possono contribuire economicamente senza avere quote del capitale sociale.

27.2 I Partner Sostenitori possono nominare un proprio rappresentante all'interno del Comitato tecnico-scientifico.

27.3 I rapporti diretti tra i Partner Sostenitori e la Società sono di volta in volta regolati da un contratto *ad hoc*.

28 - Comitato tecnico - scientifico

28.1 Ciascun socio ha diritto ad avere un membro all'interno del Comitato tecnico-scientifico. Al Comitato tecnico-scientifico possono partecipare anche i rappresentanti dei Partner Sostenitori. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per quattro anni ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

28.2 Il Comitato tecnico-scientifico non ha funzione di rappresentanza esterna e mira ad offrire un supporto consultivo e a formulare pareri al Consiglio di Amministrazione sull'individuazione e scelta delle aree tematiche e degli ambiti in cui indirizzare l'attività di sviluppo tecnico e valorizzazione economica della stessa oltre che il trasferimento tecnologico. Il parere non vincolante del Comitato tecnico-scientifico è obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogni qualvolta si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo della Società. Il Comitato tecnico-scientifico ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte specifiche, sulle quali il Consiglio si pronuncia.

28.3 Il Comitato tecnico-scientifico funge altresì da osservatorio permanente sulla efficacia delle politiche attinenti il trasferimento tecnologico in termini di ricadute sulle imprese e sul territorio, avvalendosi anche della corrispondente attività svolta dai soci.

28.4 L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare ai componenti del Comitato tecnico-scientifico una indennità annuale e/o un gettone di presenza e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

28.5 Per facilitare il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, è costituito all'interno del Comitato stesso, un Consiglio Esecutivo

(anche Executive Board), composto da un numero di soggetti variabile e definito dal Comitato stesso. La carica di componente del Consiglio Esecutivo non è cumulabile con altre cariche in seno alla Società.

28.6 Su invito del Consiglio di Amministrazione, il Comitato tecnico-scientifico potrà nominare un Advisory Board costituito da esponenti di spicco accademico, imprenditoriale o istituzionale, a livello nazionale o internazionale, i quali per la loro preparazione possono contribuire allo sviluppo della Società e di conseguenza al miglioramento del tessuto economico e sociale del Paese

28.7 In seno al Comitato tecnico-scientifico possono essere istituiti dei gruppi di lavoro temporanei e specifici, i cui componenti possono per le proprie competenze tecniche essere scelti anche fra soggetti esterni al Comitato tecnico-scientifico stesso.

29 - Fondo sviluppo 4.0

29.1 Il fondo sviluppo 4.0 è costituito dalle riserve di utili, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualsiasi titolo e senza l'obbligo di restituzione da parte della Società.

29.2 L'impiego e l'utilizzazione del fondo sviluppo 4.0 sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse esclusivo del perseguimento dei fini previsti dall'oggetto sociale del presente Statuto.

30 - Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno investiti nello sviluppo della Società e non potranno essere distribuiti fra i soci.

30.3 Ai sensi dell'art. 2215 bis c.c. la Società ha la facoltà di formare e tenere in modalità informatica i libri, i repertori, le scritture e, in generale, ogni documentazione obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento.

31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c..

31.4 Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione del capitale ai soci, deve essere destinato alla Fondazione Politecnico di Milano o ad altro ente culturale designato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. È escluso qualsiasi riparto del patrimonio fra i soci.

32 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

33 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.

34 - Disposizioni finali e transitorie

In deroga allo Statuto, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del primo Collegio Sindacale sono nominati nell'atto costitutivo.